



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 62 DEL 12/07/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto la richiesta inoltrata in data 12.07.2017 prot.gen. n.9671 dalla Agenzia EUROBET., tesa ad ottenere la temporanea occupazione di suolo pubblico in via Dogana, antistante l'attività, per lo scarico di mobilia, nel tratto compreso tra via Monte Cucuzzo e via Monte Rosa, con conseguente riduzione della carreggiata adibita al passaggio veicolare;
- Considerato che lo scarico prevede la sosta del mezzo di trasporto dei mobili sulla sede stradale;
- Ritenuto necessario adottare un provvedimento di temporanea limitazione della circolazione stradale nel tratto interessato;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00);
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 e 159 del C.d.S. D. lgs n.285/92;
- Visto il decreto di nomina quale Responsabile di Settore;

ORDINA

Venerdì 14.07.2017, dalle ore 8 e fino alle ore 10:30, l'istituzione del senso unico di circolazione in via Dogana, nel tratto compreso tra via Monte Cucuzzo e via Monte Rosa, con direzione di marcia nord-sud con istituzione del divieto di sosta **solo nel tratto interessato dalla occupazione del mezzo**, per l'esecuzione dell'intervento di cui in premessa.

DISPONE

Che l'ampiezza minima della carreggiata da lasciare libera alla fruizione veicolare dovrà essere di ml 3,00.
Che la società EUROBET provveda ad apporre tutta la segnaletica necessaria alla corretta fruizione dell'area, con restringimento della carreggiata.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
2. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - d) agli interessati


per quanto di loro competenza

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. Emilio Caruso